

Al Direttore generale ARES 118
Dott. Narciso Mostarda

Al direttore sanitario f.f.
Dott.ssa Stefania Iannazzo

Alla responsabile Centrale operativa Roma
Dott.ssa Lucia De Vito

Alla direttrice amministrativa f.f.
Dott.ssa Luisa Mariucci.

Al direttore del UOC SITA
Dott. Giuseppe Casolaro

All’Ufficio Relazioni Sindacali
Azienda Ares118.

Al coordinatore RSU aziendale Ares 118

OGGETTO: Relazione espositiva inerente alle posizioni con incarichi di funzione e incarico sindacale quadro da accertare.

Gentilissimi tutti Questa O.S. si ritrova questa volta ad esporre una realtà alquanto amareggiante, imbarazzante e costrittiva per i lavoratori dell’azienda Ares 118, al vaglio della inadempienza giuridica e contrattuale nel rispetto dell’incarico di dipendente pubblico come cita la legge 165/2001.

Ci ritroviamo a dover trattare un argomento atavico in Ares 118, alquanto inverosimile ma reale esposto da tanti lavoratori che denunciano situazioni in cui molte posizioni con incarichi di funzione hanno l’incarico sindacale quadro e nonostante l’incompatibilità legiferata da molteplici normative, questa situazione viene reiterata e i dipendenti costretti ad una adesione sindacale richiesta dai propri dirigenti, al fine di dover ottenere quello che dovrebbe essere il proprio diritto incontrovertibile.

Il CCNL del 21 maggio 2018 contiene una profonda innovazione dell’ordinamento professionale in quanto vengono istituiti gli incarichi di funzione. Se per quelli di natura organizzativa è agevole la riconduzione alle ex posizioni organizzative e ai coordinamenti, per gli incarichi professionali di specialista ed esperto la novità è assoluta e costituisce il vero fulcro del contratto collettivo.

Nell’ambito del percorso di conferimento degli incarichi di funzione un aspetto delicato e controverso è quello della compatibilità tra incarico di funzione e lo svolgimento di attività sindacale.

In termini generali una eventuale incompatibilità discende solo da valutazioni di opportunità, anche riconducibili ai contenuti generici degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013.

Sul piano normativo la norma cui occorre fare riferimento è l’art. 53, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 che stabilisce che “non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni”.

Tale divieto è stato introdotto dal decreto 150 del 2009 (il cosiddetto decreto Brunetta) che ha novellato il decreto 165/2001. Per poter giungere ad una conclusione approfondita è necessario fissare il perimetro oggettivo di applicazione del divieto e comprendere esattamente cosa si intende con “cariche in organizzazioni sindacali”. Riguardo all’interpretazione complessiva della norma si richiama la circolare n. 11 del 6.8.2010, con la quale l’allora Ministro Brunetta illustrò nei dettagli gli aspetti applicativi. In particolare, ai fini del presente approfondimento, è importante l'affermazione contenuta nel paragrafo 3.2

secondo cui “la disposizione riguarda pure l’attribuzione di posizioni organizzative”. L’estensione non appare condivisibile perché il comma 1-bis si riferisce espressamente a “strutture”, termine tradizionalmente riservato agli incarichi dirigenziali, come peraltro si ricava dalla lettura dell’intero citato paragrafo 3.

In ogni caso la stessa circolare premette che essa “riguarda direttamente le amministrazioni dello Stato.

Le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale hanno dunque l’obbligo di adeguamento e in tale sede possono esser effettuate valutazioni di merito.

Purtroppo, le notizie pervenute sono diffuse e questa O.S. ha voluto attendere che le dichiarazioni fossero inconfondibili, ma sembra che non solo non esista un freno di tipo comportamentale, ma nemmeno il rispetto giuridico del ruolo ricoperto.

In virtù di quanto è evidenziato in giurisprudenza le normative vigenti che tutelano l’incolumità del lavoratore sono molteplici e ritengo che sia essenziale poterle citare al fine di abolire iniquità e angheria costringendo il lavoratore a dover scendere a compromessi con determinate sigle sindacali anche contro il proprio volere e a volte con l’inganno perché neo assunti, con la promessa di poter ottenere dei profitti personali, previo l’iscrizione al sindacato di pertinenza nella propria macro area.

Potremmo citare casi evidenti reali ma per il diritto di riservatezza e la tutela dei lavoratori, questa O.S. si astiene da esporre quanto in oggetto, riservandosi il diritto di accertarsi successivamente quanto esposto nella missiva.

Questa O.S. ritiene che non è la sigla che areca spessore e fiducia nei confronti del lavoratore dipendente ma è l'uomo che rappresenta quella sigla che crede in principi come l'onestà la diligenza e la dignità umana espletando con dedizione il compito assegnato, rispettando e assistendo colui che gli ha offerto la sua stima e fiducia in un contesto difficile e impervio come il mondo attuale del lavoro.

Concludendo con l'aforisma di Eraclito, Panta Rei “tutto scorre e tutto cambia” questa O.S. ritiene auspicabile un cambiamento prossimo venturo al fine di poter trasmettere a tutti i lavoratori di questa azienda una serenità psicologica, sociale ed economica tale da poter espletare il nostro compito nobile come quello del mantenimento e della salvezza della vita umana.

In attesa di un vostro riscontro sentitamente ringrazio e porgo distinti saluti

Il Segretario Territoriale FIALS Ares 118 Roma

Dott. Tellini Laurent

Roma 13/01/2025